



MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU AREA CD “**ZONA ARANCIONE**”

CONDOTTE IMPUTABILI A PERSONA FISICA

Comportamento illecito

DIVIETO DI SPOSTAMENTO

E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

ATTIVITÀ SPORTIVA / MOTORIA INDIVIDUALE

E' consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro; **è altresì consentito lo svolgimento di** attività sportiva all'aperto nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri

ASSEMBRAMENTO

E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Non giustificato l'assemblamento di più di 2 persone senza rispettare le misure di sicurezza anti-contagio in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

OBBLIGO DI INDOSSARE D.P.I.

Sull'intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi ... (*... fatto salvo protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali ...*)

DISTANZIAMENTO SOCIALE (1 METRO)

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (*fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile*)

OBBLIGO DI PERMANENZA

NELLA PROPRIA ABITAZIONE / DOMICILIO

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (**o ad altro luogo di isolamento**) per i soggetti posti in isolamento **dall'Autorità sanitaria perché** dichiarati positivi al virus COVID-19

VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora **per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena [imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano]**



Corpo di Polizia Municipale

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU AREA CD “**ZONA ARANCIONE**”

SOGGETTI CON INFEZIONE RESPIRATORIA CARATTERIZZATA DA FEBBRE

Non è consentito ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°C) di allontanarsi dal proprio domicilio.

ACCESSO AI PARCHI

L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento delle politiche della famiglia di cui all'allegato 8

ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA ED EDUCATIVA ALL'APERTO

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività educative, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8

RIUNIONI

Le riunioni si svolgono garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro